

Ordinanza del DATEC

sulla verifica dell'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico

del

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC,

visto l'allegato 3.1 numero 2 numero 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque¹ (OPAc),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a le sostanze in base alle quali si deve misurare l'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque²;
- b come calcolare l'efficacia depurativa.

Art. 2 Misurazione dell'efficienza depurativa

Per verificare l'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce si deve misurare la concentrazione delle seguenti sostanze. Queste sono suddivise nella categoria 1 (sostanze molto bene eliminabili) e nella categoria 2 (sostanze bene eliminabili):

- a. *categoria 1*
 - amisulpride (n. CAS 71675-85-9);
 - carbamazepina (n. CAS 298-46-4);
 - citalopram (n. CAS 59729-33-8);
 - claritromicina (n. CAS 81103-11-9);
 - diclofenac (n. CAS 15307-86-5);
 - idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);

RS

¹ RS **814.201**

² RS **814.20**

2013-.....

Ordinanza RU 2016

- metoprololo (n. CAS 37350-58-6);
- venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).

b. categoria 2

- benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);
- candesartan (n. CAS 139481-59-7);
- irbesartan (n. CAS 138402-11-6);
- miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-62).

Art. 3 Calcolo dell'efficienza depurativa

¹ Il calcolo dell'efficienza depurativa avviene in base ad almeno sei sostanze se:

- a. la concentrazione di tali sostanze supera nell'acqua di scarico in entrata di almeno 10 volte il limite di accertamento;
- b. le sostanze della categoria 1 sono rappresentate con un rapporto da due a uno rispetto alle sostanze 2.

² Se fra le sostanze da misurare sono presenti meno di sei sostanze in una concentrazione secondo il capoverso 1 lettera a, l'autorità cantonale, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, stabilisce, sempre che ciò sia opportuno, ulteriori sostanze per calcolare l'efficienza depurativa.

³ Determinante per l'ottenimento dell'efficienza depurativa richiesta è il valore medio di tutte le sostanze utilizzate per il calcolo.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Doris Leuthard